



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 24 Settembre 2014

Protocollo: 99902/ RU

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali e Interregionali
delle Dogane

TUTTE

Agli Uffici delle Dogane

TUTTI

E, p.c.

Alla Direzione Centrale legislazione e
procedure accise

SEDE

Alla Direzione Centrale antifrode e
Controlli

SEDE

OGGETTO: Importazione di oli e grassi di origine animale e vegetale di cui al
codici NC da 1507 a 1518 impiegati per generare energia elettrica.
Aliquota IVA applicabile.

Con la Risoluzione n.17/E del 18/03/2013, su parere, per gli aspetti di competenza, della ex Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che gli oli e grassi di origine animale e vegetale rientranti nei codici delle voci da 1507 a 1518, in quanto "prodotti energetici", se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore a 1 (uno) Kw, sono equiparabili agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n.633 del 1972, alla cui cessione si applica l'IVA ridotta del 10 per cento.

In altri termini, il trattamento fiscale agevolato, già previsto per l'olio di palma con Risoluzione n.217/E del 12 agosto 2009, è stato esteso anche agli altri oli e grassi di origine animale e vegetale rientranti nelle voci della nomenclatura combinata **da 1507 a 1518.**

Con riferimento all'olio di palma, questa Direzione Centrale aveva provveduto, ad aggiornare la banca dati TARIC integrando per il codice NC/TARIC 1511 1010 00,- olio di palma destinato ad usi tecnici o industriali

DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI

Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli

00143 ROMA, Via M.Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246048 – Fax +39 06 50245076 - e-mail: dogane.legislazionedogane.tariffa@agenziadogane.it

diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana-, l'aliquota IVA del 10% se *“Impiegato come olio combustibile per generare, direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata sia superiore a 1 Kw”* (cadd. Q089).

In merito alla suddetta posizione, l'Agenzia delle Entrate, di seguito alla nota della Scrivente prot. n.55867/RU del 30/04/2010 della ex DCGTRU, relativa ad un quesito posto da un operatore, si era espressa favorevolmente *“nel presupposto che le procedure doganali consentano di verificare che il prodotto importato sia poi effettivamente utilizzato in conformità alla destinazione risultante dalla dichiarazione doganale”*.

Per quanto sopra, questa Direzione Centrale aggiornerà la TARIC associando il codice addizionale Q089 suddetto in corrispondenza di tutti i codici, delle voci da 1507 a 1518, relativi agli oli e grassi di origine animale e vegetale, per i quali, sotto il profilo doganale, è prevista “la destinazione particolare ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana”, regime sottoposto alle regole procedurali dettate dagli art. 291-300 del Reg. CEE 2454/93.

Anche ai casi suddetti, pertanto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, si applicheranno le stesse modalità operative già previste per l'olio di palma e comunicate a codeste Direzioni con nota prot. n.55867/RU sopracitata, che ad ogni buon fine si allega.

Codeste Strutture sono invitate a dare la massima diffusione ai contenuti della presente direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando eventuali problematiche operative.

*Il Direttore Centrale
f.to Dott.ssa Cinzia Bricca
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*